

Codice DB1413

D.D. 20 dicembre 2012, n. 3269

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 111/12 relativa ai lavori di sistemazione idrogeologica dei rii della Fontanaccia, del Molinaccio e Brughi e di manutenzione delle opere idrauliche sui rii San Maurizio, Cugnolo, della Corte e Valdora in comune di Ghiffa (VB). Importo euro 415.000,00=. Richiedente: Comune di Ghiffa (VB).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Ghiffa (VB) ad eseguire le opere, gli adeguamenti e le manutenzioni delle opere indicate in oggetto e nelle premesse nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle misure cautelari e di mitigazione elencate nella nota della Provincia del Verbano Cusio Ossola, che si allega alla presente, e delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione e la manutenzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalle demolizioni di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e gestito secondo le vigenti normative in materia di rifiuti;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Di dare atto che le opere soggette a concessione, richiamate nelle premesse, potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole